



ATTO COSTITUTIVO
DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
"A.C.I. GESTIONI S.r.l."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantacinque, il giorno cinque del mese di aprile.

(5 aprile 1995)

In Mestre, presso i locali della sede amministrativa dell'AUTOMOBILE CLUB VENEZIA, in via Cà Marcello n. 67/A.

Innanzi a me dott. STEFANO GRIEB, notaio in Mestre, con studio ivi alla via Lazzari n. 22, iscritto nel ruolo del Distretto di Venezia e senza l'assistenza dei testimoni per concorde rinunzia dei comparenti con il mio consenso,

SONO PRESENTI

I Signori:

-PAVEGGIO MAURIZIO, architetto, nato a Venezia il 14 luglio 1950, domiciliato per la carica come in appresso, che interviene ed agisce in questo atto in nome e per conto dell'ente

"AUTOMOBILE CLUB VENEZIA"

con sede in Venezia, S. Croce 518/a, iscritto presso la C.C.I.A.A. di Venezia al n. 126344 (c.f.: 00185920279); nella sua veste di Presidente e legale rappresentante dello stesso, debitamente autorizzato a questo atto in forza di delibera del Consiglio Direttivo in data 7 febbraio 1995;



- FONGHER OTTORINO, pensionato, nato a Venezia il 14 luglio 1927, domiciliato per carica come in appresso, che interviene ed agisce in questo atto in nome e per conto della società

"A.C.I. SERVIZI S.r.l."

con sede in Venezia-Mestre, via Cà Marcello n. 67/a, capitale sociale lire 30.000.000 (trentamilion) i.v., iscritta presso la Cancelleria Commerciale del Tribunale di Venezia ai numeri 19647 Soc., 25917 Vol. e presso la C.C.I.A.A. di Venezia al n. 177207 R.D. (partita IVA e codice fiscale 01745820272); nella sua veste di Presidente e legale rappresentante della stessa, debitamente autorizzato a questo atto in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 1995.

I costituiti, cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiedono di ricevere questo atto con il quale

convengono e stipulano

quanto segue:

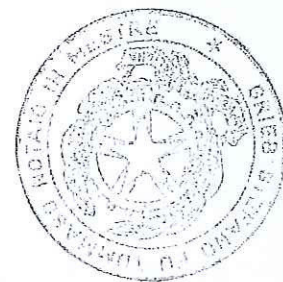
ARTICOLO 1

E' costituita fra l'"AUTOMOBILE CLUB VENEZIA" e la società "A.C.I. SERVIZI S.r.l.", come innanzi rappresentate, una società a responsabilità limitata denominata

" A.C.I. GESTIONI S.r.l."

ARTICOLO 2

La società ha sede in Venezia-Mestre, in via Antonio Lazzari



n. 22/6.

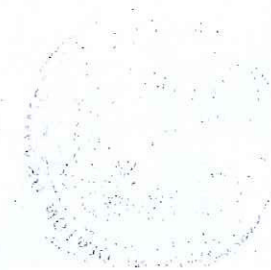
ARTICOLO 3

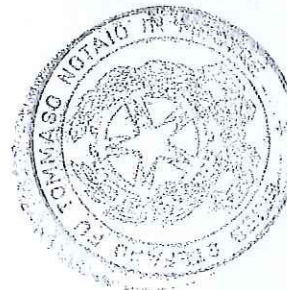
La società ha per oggetto la gestione continuativa, periodica ed occasionale di servizi in favore dell'"AUTOMOBILE CLUB VENEZIA", o per conto di altri Enti pubblici o di terzi privati.

Tali servizi debbono comunque rientrare nell'ambito dei fini statutari dell'"AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA".

La società potrà inoltre realizzare e gestire di propria iniziativa qualunque altra attività direttamente o indirettamente connessa o affine a quelle sopra elencate, ed in particolare potrà:

- compiere, in via non prevalente e con esclusione delle attività riservate di cui alle leggi nn. 1/91, 197/91 ed al d.lgs. n. 385/93, tutte le operazioni finanziarie o di credito atte a conseguire l'oggetto sociale, ivi comprese prestazioni di garanzie (fidejussioni anche a favore di terzi, avalli, ipoteche su beni sociali, pegni e simili);
- compiere ogni operazione immobiliare, commerciale ed industriale ritenuta necessaria od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- assumere interessenze e partecipazioni sia in Italia che all'estero, direttamente o indirettamente, in altre società ed imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso con il proprio.





ARTICOLO 4

Il capitale sociale è determinato in lire 30.000.000 (trentamillioni), diviso in quote di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori a lire mille, ai sensi dell'art. 2474 C.C..

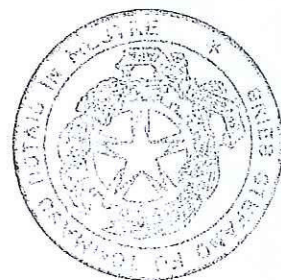
Il suddetto capitale sociale potrà essere ulteriormente aumentato nel rispetto delle condizioni previste dal Codice Civile.

L'attuale capitale viene così sottoscritto dai soci:

- "AUTOMOBILE CLUB VENEZIA", lire 29.700.000= (ventinovemillionisettecentomila),
pari al 99% del capitale sociale;
- "A.C.I. SERVIZI S.r.l.", lire 300.000= (trecentomila),
pari al 1% del capitale sociale.

Si dà atto che i tre decimi di detto capitale, pari a lire 9.000.000= (novemillioni), sono stati versati presso la Cassa di Risparmio di Venezia, sede di Mestre, come risulta dalla ricevuta in data 3 aprile 1995, che -in copia certificata autentica da me notaio in data odierna, n. 3029 di rep.- si allega al presente atto sotto la lettera "B", dispensandomi espressamente le parti dal darne lettura.

I residui sette decimi di detto capitale saranno versati a richiesta dell'Organo Amministrativo nella cassa della società.



La società può acquistare dai soci fondi, con o senza obbligo di rimborso, nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 5

La società è amministrata da un Consiglio d'Amministrazione composto da tre a sette membri, resta in carica tre anni e potrà essere rieletto.

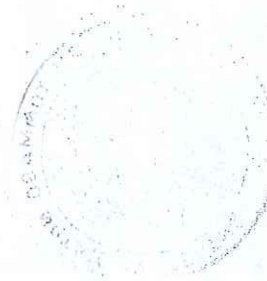
Il Consiglio d'Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, escluso soltanto e tassativamente quanto per legge demandato all'assemblea dei soci.

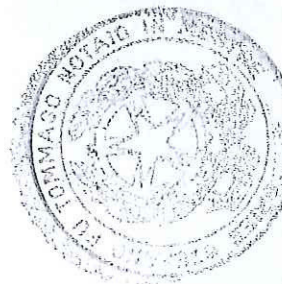
Quando non vi abbia provveduto l'assemblea, il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi membri il Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare i propri poteri per singoli atti o per categorie di atti o determinate attività, o parte esecutiva delle operazioni sociali, che ha il potere di compiere, ad Amministratori delegati, istitutori, procuratori generali o "ad negotia", procuratori speciali o direttori, fissandone le facoltà e la remunerazione che riterrà opportune.

La rappresentanza legale della società e la firma sociale libera, tanto in giudizio quanto di fronte ai terzi, spettano al Presidente, o ad altre persone alle quali l'organo amministrativo creda di conferirle ai sensi dello statuto.

ARTICOLO 6





Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 1995.

ARTICOLO 7

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2020.

ARTICOLO 8

Per tutto quanto non disposto nel presente atto, ed in particolare per tutto quanto attinente al funzionamento degli organi sociali, alla cessione di quote, al bilancio ed alla ripartizione degli utili, ect., le parti fanno espresso rinvio al testo dello statuto sociale, composto di n. 19 (diciannove) articoli, che previa espressa approvazione in ogni suo punto a seguito di lettura da me datane alle stesse, viene allegato al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante.

ARTICOLO 9

Le parti dichiarano che le spese del presente atto, poste a carico della società, ammontano approssimativamente a lire 5.500.000 (cinquemilionicinquecentomila).

ARTICOLO 10

Le parti procedono seduta stante alla nomina del Consiglio d'Amministrazione, composto da tre membri, nominati per il primo triennio nelle persone dei signori:

- | | |
|-------------------------------|-------------|
| - Paveggio Maurizio | Presidente |
| - Fongher Ottorino | Consigliere |
| (come innanzi generalizzati); | |
| - Miceli Giuseppe | Consigliere |



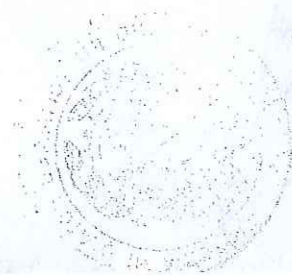
(nato a Terni il 10 ottobre 1939);

i quali tutti presenti, accettano.

ARTICOLO 11

Viene delegato il nominato Presidente ad apportare al presente atto ed allegato statuto sociale tutte le modifiche ed integrazioni che fossero eventualmente richieste dalle competenti autorità in sede di omologazione, nonché a provvedere a tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti al presente atto, ivi compreso il ritiro presso la Cassa di Risparmio di Venezia della somma di lire 9.000.000 depositata quali tre decimi del capitale sociale con esonero da ogni responsabilità per detto Istituto.

Di questo atto, parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia, parte completato di mia mano, ho dato lettura ai costituiti che lo approvano.





STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Articolo 1

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata
"A.C.I. GESTIONI S.r.l."

Articolo 2

La società ha sede in Venezia-Mestre, in via Antonio Lazzari
n. 22/6.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire altrove, sia
in Italia che all'estero, succursali, agenzie e
rappresentanze, e di sopprimerle.

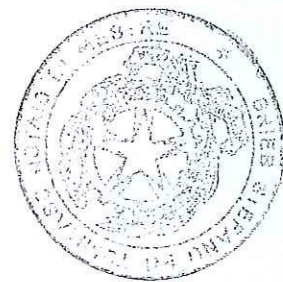
Articolo 3

La società ha per oggetto la gestione continuativa, periodica
od occasionale di servizi in favore dell'"AUTOMOBILE CLUB
VENEZIA", o per conto di altri Enti pubblici o di terzi
privati.

Tali servizi debbono comunque rientrare nell'ambito dei fini
statutari dell'"AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA".

La società potrà inoltre realizzare e gestire di propria
iniziativa qualunque altra attività direttamente o
indirettamente connessa od affine a quelle sopra elencate, ed
in particolare potrà:

- compiere, in via non prevalente e con esclusione delle
attività riservate di cui alle leggi nn. 1/91, 197/91 ed al



d.lgs. n. 385/93, tutte le operazioni finanziarie o di credito atte a conseguire l'oggetto sociale, ivi comprese prestazioni di garanzie (fidejussioni anche a favore di terzi, avalli, ipoteche su beni sociali, pegni e simili);

- compiere ogni operazione immobiliare, commerciale ed industriale ritenuta necessaria od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale;

- assumere interessenze e partecipazioni sia in Italia che all'estero, direttamente o indirettamente, in altre società ed imprese aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso con il proprio.

Articolo 4

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2020.

TITOLO II

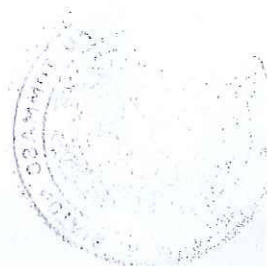
CAPITALE SOCIALE E QUOTE

Articolo 5

Il capitale sociale è determinato in lire 30.000.000 (trentamilion), diviso in quote di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori a lire mille, ai sensi dell'art. 2474 C.C..

Il suddetto capitale sociale potrà essere ulteriormente aumentato nel rispetto delle condizioni previste dal Codice Civile.

La società può acquisire dai soci fondi, con o senza obbligo di rimborso, nei limiti e con le modalità previsti dalla





normativa vigente.

ARTICOLO 6

Le quote sono indivisibili e, di conseguenza, la società non potrà riconoscere che un solo possessore per ciascuna di esse. Le quote sociali sono trasferibili per atto tra vivi, salvo il diritto di prelazione spettante agli altri soci, da esercitarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'avviso con il quale il cedente dovrà comunicare agli altri soci le condizioni e le modalità della cessione, compreso il prezzo ed i termini di pagamento, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La mancata risposta nel termine di 30 (trenta) giorni ha valore di rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione.

TITOLO III

ASSEMBLEE E PRESIDENZA

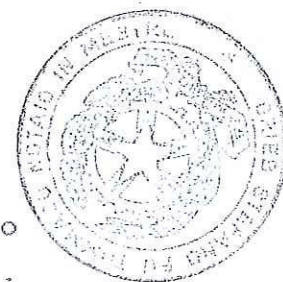
Articolo 7

L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorchè assenti o dissenzienti.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria, ai sensi di legge.

Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale, ovunque purchè in Italia.

L'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale



sociale e l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 8

Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni mille lire di quota.

Articolo 9

Le convocazioni dell'assemblea sono fatte a cura del Consiglio di Amministrazione, con lettera raccomandata spedita ai soci, al loro domicilio risultante dal relativo Libro, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Le lettere di convocazione debbono contenere le indicazioni previste dall'art. 2484 C.C.

Saranno tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora sia presente l'intero capitale sociale ed intervenga il Consiglio di Amministrazione e, ove esista, il Collegio Sindacale.

Articolo 10

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, per delega scritta, da altra persona, anche non socio, purchè non amministratore o sindaco o dipendente della società ai sensi dell'art. 2372, 4° comma





c.c. e comunque portatore di una sola delega.

Spetta al Presidente dell'Assemblea controllare il diritto di intervento e la regolarità delle deleghe.

Articolo 11

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento, da altra persona designata dall'assemblea stessa.

Articolo 12

Il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario anche non socio.

Le deliberazioni assembleari sono fatte contatare da processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

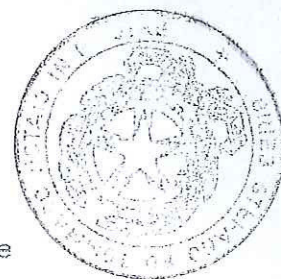
Articolo 15

La società è amministrata da un Consiglio d'Amministrazione composto da tre a sette membri, resta in carica tre anni e potrà essere rieletto.

Il Consiglio d'Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, escluso soltanto e tassativamente quanto per legge demandato all'assemblea di soci.

Quando non vi abbia provveduto l'assemblea, il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi membri il Presidente.

Il Consiglio d'Amministrazione potrà delegare i propri poteri



per i singoli atti o per categorie di atti o determinate attività, o parte esecutiva delle operazioni sociali, che ha il potere di compiere, ad Amministratori Delegati, istitutori, procuratori generali o "ad negotia", procuratori speciali o direttori, fissandone le facoltà e la remunerazione che riterrà opportune.

La rappresentanza legale della società e la firma sociale libera, tanto in giudizio quanto di fronte a terzi, spettano al Presidente, o ad altre persone alle quali l'organo amministrativo creda di conferirle ai sensi dello statuto.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 14

Il Collegio Sindacale, quando è previsto, si compone di tre membri effettivi e due supplenti ai sensi degli artt. 2397 e segg. del C.C.

Quando non esiste il Collegio Sindacale si applicano le disposizioni previste dall'art. 2489 del C.C.

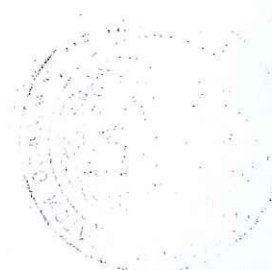
TITOLO VI

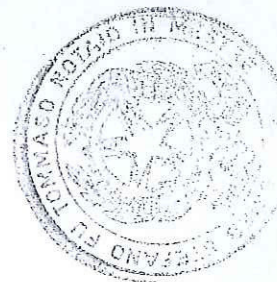
ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO E RIPARTO UTILI

Articolo 15

Gli esercizi sociali si chiudono al trentun dicembre di ogni anno.

Al termine dell'esercizio, l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio a norma degli





artt. 2423 e seguenti del Codice Civile.

Il termine di approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea è stabilito in mesi quattro dalla chiusura dell'esercizio ovvero, qualora particolari esigenze lo richiedano, entro sei mesi, a norma dell'art. 2364 del Codice Civile.

Articolo 16

Gli utili netti, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinarsi alla riserva legale, vengono attribuiti ai soci in proporzione delle rispettive quote.

Tuttavia l'assemblea, all'atto dell'approvazione del bilancio, potrà deliberare speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie e per le altre destinazioni, oppure disporre di destinare in tutto od in parte gli utili ai successivi esercizi.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

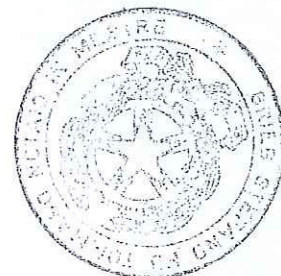
Articolo 17

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

TITOLO VIII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA - RINVIO

Articolo 18



Ogni controversia relativa alla interpretazione, esecuzione, validità, efficacia o risoluzione che dovesse insorgere tra la società, i soci, l'organo amministrativo e altri in dipendenza del presente statuto, esperiti senza esito i tentativi di soluzione amichevole che le parti si impegnano a ricercare in via prioritaria, è decisa da un collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dagli stessi arbitri d'accordo tra loro o, in difetto, dal Presidente della Camera Arbitrale di Venezia, il quale nominerà altresì l'arbitro per conto della parte che non vi abbia provveduto nel termine di giorni quindici dalla richiesta di arbitrato fatta con atto contenente la designazione dell'arbitro.

Il Collegio arbitrale decide inappellabilmente a maggioranza come arbitro semplice ed irrituale, dispensato da ogni formalità di procedura e dal deposito del lodo arbitrale di cui all'art. 285 C.P.C.

Articolo 19

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali in materia.

